



Determina N. 16 del Segretario Generale del 17/01/2017

UFFICIO: UFFICIO AMMINISTRAZIONE CONTABILE E FISCALE

OGGETTO Contratti di locazione negozi Sirotti Andrea e Momenti di Vanità di Salvatori Davide: richiesta riduzione canoni

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.

- richiamato il D.Lgs. n. 29/1993, nonché il successivo D.Lgs. n. 165/2001;
- visto lo Statuto dell'Ente camerale in vigore dal 5.5.1999, successivamente modificato ed integrato ed il Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi in vigore dal 5.7.2000 con le successive modifiche ed integrazioni, con i quali si dà attuazione ai principi contenuti nel D.Lgs. n. 165/2001;
- vista la delibera di Consiglio n. 37 del 28/10/2013 di approvazione del programma pluriennale di attività 2014-2018;
- vista la delibera di Consiglio n. 22 del 5/12/2016 di approvazione della relazione previsionale e programmatica per l'esercizio 2017;
- vista la delibera di Consiglio n. 23 del 5/12/2016 di approvazione del preventivo per l'esercizio 2017 con la quale è stato approvato anche il budget direzionale;
- vista la legge n. 392/1978 che riporta, al capo II, la disciplina delle locazioni degli immobili urbani adibiti a uso diverso da quello di abitazione;
- vista la delibera n. 106 del 10 aprile 2006 con la quale la Giunta camerale aveva deliberato in merito all'ammontare dei canoni di locazione dei negozi di proprietà dell'Ente (categ. catastale C/1) fra cui quelli siti in Ravenna, viale Farini n. 2 e viale Farini n. 4 ed alla stipula dei relativi contratti di locazione;
- visti i contratti di locazione stipulati con decorrenza 1° gennaio 2007 con le imprese Sirotti Andrea c.f.SRTNDR63S12Z133V e Momenti di Vanità di Salvatori Davide c.f. SLVDVD66A13H199M relativamente agli immobili situati, rispettivamente, in Viale Farini n. 2 e Viale Farini n. 4 con durata fino al 31 dicembre 2015 e con rinnovo previsto di sei anni in sei anni;
- vista la determinazione del Segretario Generale n. 9 del 20/01/2016 con la quale si è disposto il proseguimento dei due contratti di locazione per la durata di ulteriori sei anni, dal 01 gennaio 2016 al 31 dicembre 2021, ai sensi dell'art. 3 dei rispettivi contratti e degli artt. 27 e 28 della legge n. 392/1978;
- viste le due richieste di riduzione dei rispettivi canoni di locazione pervenute dalle ditte locatarie dei negozi e, rispettivamente, da parte di Sirotti Andrea ns. prot. n. 15524 del 30/12/2016 e da parte di Momenti di Vanità di Salvatori Davide ns. prot. n. 15523 del 30/12/2016;
- valutate le motivazioni della richiesta e considerato il perdurare dell'attuale situazione congiunturale di crisi economica e di deflazione;
- considerato che ad analoghe richieste, pervenute a novembre 2014, si era dato seguito mediante scritture modificative del 23/12/2014 (registrate in data 2 gennaio 2015 ai nn. 6 e 7 serie 3) con le parti conduttrici dei due immobili in oggetto, Sirotti Andrea e Momenti di

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.
Dott.ssa Maria Cristina Venturelli



Vanità di Salvatori Davide, comportanti la riduzione concordata del 10% dei rispettivi canoni di locazione annuale, riduzione accordata fino al 31.12.2016 in caso di prosecuzione del contratto;

- vista la delibera di Giunta n. 4 del 13 gennaio 2017 inerente le citate richieste di riduzione dei canoni;
- ritenuto di poter accogliere le richieste in oggetto pervenute dalle ditte conduttrici dei due negozi, proseguendo nell'applicazione di una riduzione del 10% rispetto al canone intero applicato nel 2014 per un ulteriore anno dal 1 gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2017;
- visto l'art. 19 del D.L. 133 del 12/09/2014 conv. in legge n. 164/2014 in cui si prevede che la registrazione dell'atto con il quale le parti dispongono esclusivamente la riduzione del canone di un contratto di locazione ancora in essere è esente dalle imposte di registro e di bollo;
- visto l'art. 4 dei contratti di locazione in oggetto, nel quale è previsto l'adeguamento annuale del canone in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, da aggiornare nella misura del 75% delle variazioni accertate dall'ISTAT rispetto all'anno precedente;

determina

- 1) di proseguire nell'applicazione di una riduzione del 10% del canone annuo rispetto al canone intero applicato nel 2014 da corrispondere dalle parti conduttrici, a far data dal 01.01.2017 e fino al 31.12.2017 mediante stipula di apposite scritture private con le seguenti ditte e per gli importi di seguito indicati:
 - per l'immobile sito in Ravenna, Viale Farini n. 2, locato alla ditta Sirotti Andrea, C.F. SRTNDR63S12Z133V, euro 24.030,00 più IVA;
 - per l'immobile sito Ravenna, in Viale Farini n. 4, locato alla ditta Momenti di Vanità di Salvatori Davide, C.F. SLVDVD66A13H199M, euro 11.823,71 più IVA;
- 2) di non procedere, pertanto, all'adeguamento annuale del canone previsto all'art. 4 dei contratti in oggetto in base alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (indice FOI) nel periodo dicembre 2015-dicembre 2016.

Ravenna, 17/01/2017

Documento Firmato Digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.
Dott.ssa Maria Cristina Venturelli